



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

In data 16/12/2024 alle ore 11.00 si è riunita a Torino, in Via Condove, 24 l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione Autismo e Società Onlus.

Sono presenti:

Cristina Calandra, Massimo Aureli e Antonella Rosso (Consiglio Direttivo e totalità dei soci)

Oggetto del Consiglio:

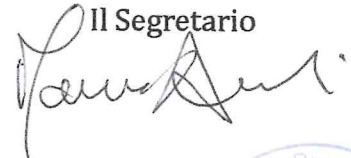
1) Approvazione nuovo Statuto

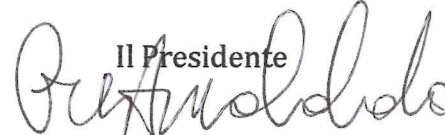
Assume la presidenza dell'Assemblea Cristina Calandra che chiama a fungere da segretario Massimo Aureli.

Dopo l'analisi del nuovo testo dello Statuto ed ampia discussione in merito, si delibera di approvare:

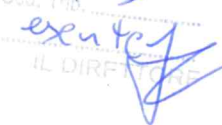
– La variazione dello Statuto nella prospettiva dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS per acquisire la qualifica di ETS

Alle 12,35, non essendovi più nulla da deliberare, il consiglio si chiude.

Il Segretario


Il Presidente




Agenzia delle Entrate
OP I di Torino - Ufficio Territoriale Torino
Registrato il 10/12/24
Serie 3
Cod. Trib. 52
IL DIRETTORE


STATUTO

ART. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita un'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE AUTISMO E SOCIETA' ETS", Ente del Terzo Settore.

L'Associazione, una volta istituito il RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (articolo 4, comma 1 del CTS - Codice del Terzo Settore)), verrà iscritta a tale Registro unico degli Enti del Terzo settore come previsto dagli articoli 45 ss. della legge 117/2017 e verrà definita con l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) che dovrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico. Fino a tale momento l'acronimo ETS si deve considerare come non facente parte della denominazione dell'Ente, che continuerà a denominarsi "ASSOCIAZIONE AUTISMO E SOCIETA' ONLUS", Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, regolata dalla disciplina di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97.

La sede dell'Associazione è in Torino, con indirizzo in Via Condove n. 24. Spetta all'Assemblea dei Soci deliberare la variazione della sede sociale e l'apertura di sedi secondarie o periferiche.

L'Associazione può istituire sedi distaccate che contribuiscano alla vita associativa con apposita delibera dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo che ne determina l'autonomia amministrativa e organizzativa.

L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.

ART. 2 - SCOPI E ATTIVITA'

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale nell'ambito territoriale della Regione Piemonte. L'Associazione è apartitica e aconfessionale.

In particolare scopo dell'Associazione è:

- a) attività di assistenza sociale, informazione e formazione prevalentemente indirizzate a favore delle persone con disturbo dello spettro autistico e delle loro famiglie;
- b) aiutare la persona con disturbo dello spettro autistico ad uscire dal suo isolamento per raggiungere più elevati livelli di salute, benessere, indipendenza e qualità di vita;
- c) far conoscere all'opinione pubblica l'autismo, le sue problematiche e le sue ricadute sociali;
- d) favorire una nuova e diversa attenzione e sensibilità nei confronti dell'handicap in generale e dell'autismo in particolare;
- e) favorire la conoscenza e l'aggiornamento in merito agli interventi o alle prestazioni di cura in ambito terapeutico e sanitario;
- f) promuovere o costituire strutture diurne o residenziali, attivare programmi altamente funzionali che abbiano come fine quello dell'abilitazione e del raggiungimento dell'autonomia delle persone con disturbo dello spettro autistico;
- g) promuovere e supportare servizi ad ausilio e sostegno delle persone con disturbo dello spettro autistico per lo svolgimento di attività legate alla quotidianità e più in generale al loro inserimento sociale;
- h) favorire l'interazione tra handicap e normalità;
- i) promuovere una cultura della solidarietà in Italia attraverso attività di educazione e di informazione;
- l) promuovere interventi in Italia a favore di fasce vulnerabili, anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati operanti nel settore;
- m) promuovere interventi e progetti per la promozione di una cultura di parità.

n) GESTIONE DIRETTA DELLE STRUTTURE PER EROGAZIONE DI SERVIZI E PRESTAZIONI A FAVORE DELLE PERSONE CON AUTISMO [da inserire e definire da parte dei soci, in funzione dell'attività che si renderà necessaria a tal fine]

Quanto qui indicato viene effettuato con modalità volte a creare le condizioni di una collaborazione con enti pubblici e realtà deputate, ivi compresa una compartecipazione finanziaria ed imprenditoriale del privato ove consentito dalla normativa applicabile.

Per la realizzazione degli scopi e delle finalità di cui sopra, e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale, di seguito richiamate con le corrispondenti lettere dell'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore:

d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n. 166 s.m.i. o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.
L'Associazione può svolgere attività diverse, individuate dal Consiglio Direttivo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e agli scopi sopra enunciati (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, attività di gestione di bar e luoghi di ristorazione), secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente con riferimento all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.
L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi ex art. 7 del D.Lgs. 117/2017 al fine di finanziare le attività di interesse generale sopra indicate, sotto qualsiasi forma consentita dalla Legge, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

ART. 3 - I VOLONTARI

L'Associazione può avvalersi anche di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.
Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo nel rispetto della normativa applicabile.
I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 4 - SOCI

Possono essere Soci dell'Ente tutti coloro (persone fisiche o organizzazioni) che ne condividono lo spirito e le finalità e si impegnano per la loro attuazione. I soci partecipano alla vita dell'Associazione e all'Assemblea generale con diritto di voto. La sottoscrizione della domanda di associazione implica l'accettazione incondizionata delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione.

ART. 5 - MODALITÀ DI ASSOCIAZIONE ED ESCLUSIONE

L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con l'attività generale svolta. I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo che ne delibera l'esito. La deliberazione è comunicata al nuovo aderente ed annotata nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota annuale stabilita dall'Assemblea. Decorso tre mesi dall'iscrizione nel libro dei soci, e previo il versamento della quota annuale, il nuovo aderente potrà esercitare il diritto di voto in Assemblea.

A fronte dell'eventuale rigetto della domanda o dell'esclusione di un associato, che deve essere motivato e comunicato all'interessato entro 30 (trenta) giorni, è ammesso il ricorso all'Assemblea. L'Assemblea si pronuncerà in occasione della successiva convocazione (art. 23 comma 3 del CTS).

La qualifica di Socio può venir meno per:

- 1) recesso presentato per iscritto al Consiglio Direttivo;
- 2) esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per comportamento in contrasto con

il codice etico e o le norme statutarie e o regolamenti dell'Associazione;
3) mancato pagamento della quota sociale annuale;
4) decesso.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

ART. 6 - LA QUOTA ASSOCIATIVA

L'importo delle quote è determinato annualmente dal Consiglio Direttivo.

Il termine ultimo per il versamento della quota sociale è il 31 marzo di ogni anno, salvo deroghe decise dal Consiglio Direttivo.

Le quote associative non possono essere trasmesse a terzi, né per atto tra vivi né mortis causa.

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEL SOCIO

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare:

a) i soci hanno diritto:

- di ricevere informazioni sulle attività svolte nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea, di eventuali nuovi regolamenti e di modifiche allo Statuto;
- di consultare i libri sociali, senza estrarne copia, presso la Sede dell'Associazione previa richiesta motivata scritta al Consiglio Direttivo il quale stabilirà la data disponibile nella prima riunione;

b) i soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del codice etico, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento, nei termini stabiliti dall'Assemblea o dallo Statuto, della quota associativa che è intrasmissibile e non rivalutabile e, in nessun caso, può essere restituita.

ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea,
- b) il Consiglio Direttivo,
- c) il Presidente
- d) l'Organo di controllo.

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati,
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea,
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo,
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, se nominato.
- I libri sociali sono tenuti dall'organo cui si riferiscono e in essi sono trascritti i verbali delle riunioni, inclusi quelli redatti per atto pubblico.

Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri sociali, inviando richiesta al Presidente dell'organo interessato.

8 - a) ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno.

L'Assemblea Straordinaria ogni qualvolta lo decida il Consiglio Direttivo o almeno la metà dei Soci ne faccia domanda.

Ogni socio iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati che abbia versato la quota associativa annuale ha diritto di voto. In materia di conflitto di interessi si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

Un Socio assente può dare mandato scritto ad altro Socio per rappresentarlo. Ogni Socio può avere un massimo di una delega.

L'Assemblea è convocata con avviso contenente l'ordine del giorno, inviato agli associati presso il loro domicilio mediante qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (lettera raccomandata A.R., lettera raccomandata a mano con firma di ricevuta, fax, telefax, posta elettronica, etc.) almeno otto giorni prima

dell'adunanza. L'accordo e la presenza di tutti i soci supera le anzidette formalità.
L'Assemblea ordinaria

L'Assemblea in prima convocazione può deliberare solo se almeno i 2/3 (due terzi) dei soci sono presenti anche per delega. Le decisioni sono prese a maggioranza dei Soci presenti o rappresentati.
In seconda convocazione l'Assemblea è legittimamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e le decisioni sono prese a maggioranza semplice dalla metà più uno dei votanti.

L'assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) stabilisce le linee di indirizzo dell'associazione;
- c) approva il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo, se redatto, e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) approva gli eventuali regolamenti associativi;
- f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza o sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria

In prima convocazione può deliberare solo se almeno i 2/3 (due terzi) dei soci sono presenti anche per delega. Le decisioni sono prese a maggioranza dei Soci presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l'Assemblea è legittimamente costituita con un numero di soci presenti o rappresentati superiore al 50% e le decisioni sono prese a maggioranza semplice dalla metà più uno dei votanti. Il tutto salve diverse inderogabili maggioranze stabilite dalla Legge.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera lo scioglimento, in conformità e nel rispetto delle maggioranze inderogabili stabilite dall'art. 21 comma 3 c.c.;
- d) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

8 - b) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, anche non soci, ma la maggioranza dei componenti deve essere rappresentata da soci. Il Consiglio dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere.

Eleggibilità dei soci, sospensione, esclusione e decadenza

Possono essere eletti quali componenti del Consiglio Direttivo i Soci in regola con il pagamento della quota associativa per almeno 2 (due) anni consecutivi.
Un Consigliere può richiedere una sospensione temporanea della sua carica per giustificati motivi per un periodo non superiore a sei mesi.

La carica di Consigliere viene meno per:

- dimissione presentata per iscritto al Presidente;
- mancata e ingiustificata partecipazione a più di tre consecutive riunioni ordinarie del Consiglio Direttivo.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei primi non eletti richiedendo la disponibilità alla carica all'interessato che dovrà confermarla entro i quindici giorni successivi. L'incarico dura sino alla scadenza dell'intero Consiglio. In caso di mancanza o di esaurimento dell'elenco dei non eletti o loro indisponibilità, o decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea provvede,

tramite elezione, al rinnovo dell'intero organo entro il termine massimo di 3 mesi.

Funzionamento del Consiglio

I Consiglieri, con l'assunzione della carica, si impegnano ad esercitare la loro azione a titolo volontario, fatto salvo il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute e rendicontate, relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, nei limiti stabiliti dalla Legge.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio stesso.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta, dal suo Vicepresidente o da almeno 3 (tre) dei suoi membri e, in ogni caso, almeno una volta all'anno. È convocato mediante lettera o e-mail contenente l'ordine del giorno, inviati 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La convocazione del Consiglio Direttivo è valida se convocata dal Presidente, dal Vicepresidente o da almeno 3 (tre) Consiglieri. Deve contenere l'Ordine del Giorno. E' necessaria la partecipazione di almeno la maggioranza dei Consiglieri per rendere valide le decisioni del Consiglio Direttivo. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo promuove la vita associativa, è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, ne attua i mandati e le decisioni ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la Legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

In particolare, ha la funzione di:

- dare esecuzione alle decisioni dell'Assemblea;
- decidere le ammissioni e le esclusioni dei Soci;
- definire l'ammontare della quota associativa annuale;
- individuare le attività secondarie e supplementari diverse da quelle indicate dall'art. 2;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente, per motivi di necessità e urgenza;
- definire la struttura, le procedure operative dell'Associazione e il sistema di deleghe ritenute opportune;
- redigere e presentare all'Assemblea le linee programmatiche e strategiche;
- redigere il programma annuale e il bilancio preventivo;
- redigere e presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo e il Bilancio Sociale;
- valutare periodicamente lo stato dei progetti e delle attività dell'Associazione in base ai rapporti di avanzamento;
- deliberare sulla proposta di nuovi programmi o di progetti;
- autorizzare la stipula dei contratti del personale dipendente;
- autorizzare la stipula di contratti e accordi con terzi.

Tesoriere

Al Tesoriere spetta il controllo della tenuta della contabilità, dell'esposizione finanziaria, relazionandosi con l'Organo di Controllo e con il Revisore Legale ove nominati.

Il Tesoriere risponde al Consiglio Direttivo della corrispondenza della Amministrazione e destinazione dei fondi alle direttive del Consiglio Direttivo.

8 - c) PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'Associazione.

Il Consiglio Direttivo nomina un Vicepresidente. Il Vicepresidente nominato, con firma libera e disgiunta, potrà sostituire il Presidente in caso di suo impedimento svolgendo tutte le sue funzioni, salvo le eventuali limitazioni dei poteri che il Consiglio Direttivo potrà stabilire all'atto della nomina.

Al Presidente ed in sua mancanza al Vicepresidente nominato, per quest'ultimo nei limiti della nomina, spetta la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Per quanto riguarda l'organizzazione interna il Presidente ha le seguenti responsabilità:

- sovrintende a tutte le attività dell'Associazione;
- convoca e presiede l'Assemblea dei soci;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea;
- cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, attraverso la struttura operativa dell'Associazione;
- ha la facoltà di aprire conti correnti bancari per conto dell'Associazione;
- in caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, e li sottopone a ratifica nella prima riunione successiva, che egli deve convocare entro 30 (trenta) giorni.

8 - d) ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea nomina, se ricorrono le condizioni previste dall'art. 30 del CTS, un Organo di Controllo, collegiale o anche monocratico ai sensi del predetto articolo. I membri dell'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo ha i seguenti compiti:

- vigilare sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS;
 - attestare, con la nota integrativa, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS;
 - procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su specifici affari (attività, iniziative, progetti senza scopo di lucro);
 - redigere un verbale per ogni adunanza, nel quale deve risultare la propria attività di controllo sull'Associazione e dove vengono riportate le relazioni ai bilanci.
- L'Organo di Controllo esercita inoltre la revisione legale dei conti, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma 1 CTS, nel rispetto delle modalità e dei requisiti stabiliti dalla Legge. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro.

ART. 9 - PATRIMONIO E FINANZE

Le risorse dell'Associazione sono costituite da: contributi dei Soci, contributi di amici e simpatizzanti, da eventuali donazioni, lasciti e contribuzioni di persone fisiche o Enti Pubblici e privati, nonché da ogni altro bene che pervenga all'Associazione e che concorra ad incrementare il patrimonio secondo le determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo e nel rispetto della legge. Altre risorse potranno pervenire all'associazione dalle attività secondarie e strumentali nonché dalle attività di raccolta fondi.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi o riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'esercizio finanziario è di un anno, comincia dal primo gennaio e termina al 31 dicembre; a conclusione di ciascun esercizio e non oltre il 30 giugno di ogni anno, il Consiglio Direttivo sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività

diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

ART. 10 - SCIoglimento, FUSIONE, INCORPORAZIONE

Lo scioglimento anche anticipato, la fusione o l'incorporazione dell'Associazione in altri organismi od associazioni sono deliberati dall'Assemblea straordinaria.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori che formeranno il Consiglio di Liquidazione.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore. Fino a che non troverà applicazione la disciplina di cui al CTS la devoluzione del patrimonio residuo dovrà osservare quanto disposto dall'art. 10 comma 6 D.Lgs. n. 460/97.

ART. 11 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non previsto nel presente Statuto vale quanto stabilito dalle leggi dello Stato ed in particolare dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. Tutti gli adempimenti e le previsioni di cui al presente Statuto legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del registro medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di ONLUS cessa di avere efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica, e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Sino a che l'Ente non risulta iscritto presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ogni rinvio o riferimento esplicito od implicito, presente nello Statuto, alla normativa del Terzo Settore così come stabilita dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 s.m.i. è privo di efficacia, e l'Ente sarà soggetto alle norme di cui al codice civile e di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97.

L'efficacia dei sopracitati riferimenti decorrerà dalla data di iscrizione dell'Ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Handwritten signatures and initials.